

## ***Quando valutare la tassazione nominale del trust estero***

di **Ennio Vial**

Seminario di specializzazione

### **Trust dopo la riforma**

Scopri di più

Tra i trust che si presentano nella nostra esperienza professionale è sempre più frequente l'occasione di imbattersi in un **trust non residente** che **eroga dei redditi** ad un **beneficiario fiscalmente residente in Italia**. La valutazione della tassabilità di tale erogazione potrebbe essere una **questione professionalmente complessa da gestire**.

Sicuramente il primo step di analisi è **rappresentato dalla valutazione**, se l'attribuzione costituisce **reddito o capitale**. Nel secondo caso, si esce dal mondo della **tassazione diretta** per collocarci in quello della **imposizione indiretta**; tema che, in questa sede, non affrontiamo. Appurato, quindi, che si tratta di una **attribuzione reddituale**, vediamo quali sono i **passaggi da curare**. Il primo, senza dubbio, è quello di appurare **se il trust estero è opaco o trasparente**.

Merita ricordare che la distinzione tra **trust opaco o trasparente** deve avvenire secondo le **regole italiane**, a nulla rilevando che nello stato estero il **trust sia autonomamente assoggettato a tassazione**, ovvero **imputi i redditi ai beneficiari**. Se il **trust è trasparente**, l'Agenzia delle entrate ha avuto modo di chiarire che il **reddito deve essere dichiarato dal beneficiario italiano per trasparenza** in base al **principio di competenza**. La questione, quindi, si risolve agevolmente ed il **rigo di interesse** è l'RL4 del **modello redditi** presente anche nelle bozze diramate di recente dove è presente una **apposita casella** per segnalare che si tratta di una **attribuzione ricevuta da un trust estero**.

Ogni volta che, al contrario, ci imbattiamo in un trust opaco, la questione si complica di non poco. Come noto, il beneficiario **non risulta tassato sulle attribuzioni reddituali** operate da un trust opaco, ma si deve trattare di un **trust residente** e, inoltre, **non si deve trattare di un trust commerciale**. Se il **trust è non residente**, bisogna distinguere se si tratta di un **trust comunitario** o dello Spazio economico che scambia informazioni, o di un **trust residente in Paese Extra UE**.

Non è invero certo che questa distinzione sia rilevante, in quanto siamo **ancora in alto mare** per quanto riguarda **l'inquadramento dell'esatta posizione** dell'Amministrazione finanziaria sul punto. Si deve ritenere che i **trust comunitari** o dello Spazio economico che scambia

informazioni debbano essere **trattati come quelli residenti**, pena **possibili censure a livello comunitario**. La [circolare n. 34/E/2022](#) non appare del tutto chiara e la [risposta ad interpello n. 221/2023](#) relativa alla tassazione di un beneficiario residente di una fondazione del Liechtenstein **contribuisce ad accrescere la confusione**, se non forse addirittura a confermare che l'Agenzia racchiude **tutti i trust non residenti in un unico calderone**.

A questo punto, una volta individuato se **il trust comunitario** o SEE con **scambio info** viene accantonato o se deve essere **assimilato a quelli extracomunitari**, si deve valutare il **livello nominale di tassazione del trust estero**. Se questo è **inferiore al 50%** di quello corrispondente italiano, il **trust deve ritenersi paradisiaco** ed i **relativi redditi tassati in capo al beneficiario residente secondo un principio di cassa**. La norma non precisa espressamente se si debba aver riguardo al **livello di tassazione nominale** o **effettivo**, ma la prima soluzione appare inevitabile per **una serie di ragioni**:

- la tassazione effettiva si applica in caso di **soci di controllo** ed il trust non ha soci;
- il legislatore riserva la **tassazione effettiva** ai casi in cui il soggetto (come il socio di controllo) può accedere alle **informazioni necessarie** per determinarla ed il beneficiario del trust difficilmente dispone di queste informazioni;
- la tesi della **tassazione nominale** è **accolta** dalla dottrina e dalla stessa **Amministrazione Finanziaria**.